



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 70/12 DEL 29.12.2016

Oggetto: **Minori stranieri non accompagnati. Requisiti minimi organizzativi, strutturali e di personale delle strutture di accoglienza di secondo livello con finalità educativa e di accompagnamento verso l'autonomia dei minori stranieri non accompagnati. Recepimento dell'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 5 maggio 2016. Proroga operatività strutture transitorie di cui alla Delib.G.R. 46/16 del 10.8.2016.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale ricorda che il D.Lgs. n. 142/2015, nel dare attuazione alla Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e alla Direttiva 2013/32/UE, relativa alle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, prevede uno specifico percorso per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).

In particolare il D.Lgs. n. 142/2015 dispone che, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati, richiedenti asilo e non richiedenti, siano accolti per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni in strutture governative di prima accoglienza, da istituirsi con decreto del Ministro dell'Interno, al quale spetta l'attivazione e la gestione anche in convenzione con gli enti locali. Lo stesso decreto prevede che la prosecuzione dell'accoglienza dei minori non accompagnati sia assicurata attraverso l'accesso alle misure di seconda accoglienza predisposte dagli enti locali nell'ambito della rete Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).

L'Assessore ricorda inoltre che, nelle more della definizione ministeriale degli standard delle strutture governative, la Regione, con la Delib.G.R. n. 5/27 del 2016, ha individuato i requisiti organizzativi, strutturali e di personale delle strutture per la prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, configurandole, in termini generali e operativi, come comunità di pronta accoglienza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della L.R. n. 23/2005.

L'Assessore riferisce che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 5 maggio 2016, ha approvato un accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che deve essere recepito dalle singole Regioni al fine di creare omogeneità sui territori e coerenza con il finanziamento ministeriale di 45 euro pro die pro capite a



valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

L'Assessore evidenzia quindi la necessità di recepire, nel rispetto dei criteri generali previsti dalla normativa regionale (legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 e decreto del Presidente della Regione n. 4/2008), i requisiti minimi organizzativi, strutturali e di personale delle strutture di accoglienza di secondo livello con finalità educativa e di accompagnamento verso l'autonomia dei minori stranieri non accompagnati definiti dall'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 5 maggio 2016.

Linee di indirizzo e requisiti minimi.

a) Definizione.

La struttura di accoglienza di secondo livello è un servizio residenziale che, pur garantendo un'accoglienza di tipo familiare, è caratterizzata da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

La struttura dovrà essere ubicata in un territorio in grado di garantire l'accessibilità a tutti i servizi del territorio e preferibilmente all'interno di una rete di pubblici trasporti al fine di agevolare gli spostamenti.

Le strutture devono rispondere alle esigenze di accoglienza e di sostegno in tutte le situazioni correlate a necessità di protezione dei minori e richiedono la presenza di personale adeguatamente qualificato.

b) Modalità di inserimento.

Possono essere accolti MSNA provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Ministero dell'Interno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minori già inseriti nei centri di accoglienza straordinaria (CAS).

Nel caso di minori rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzeranno le procedure già in uso sui territori; nel caso di minori inseriti nei CAS sarà cura della Prefettura fare la segnalazione raccordandosi, in base al sistema organizzativo locale, con i Comuni o con i Servizi Sociali degli enti locali ove sono ubicate le strutture.

È competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza dare immediata comunicazione della presenza del minore alla competente Autorità giudiziaria per la nomina di un tutore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura dovrà garantire il raccordo con le Prefetture e con la rete dei servizi del territorio: servizio sociale,



servizi sanitari, sistema educativo/formativo, servizi per il lavoro e centri per l'impiego, realtà socializzanti e del tempo libero, ecc., anche attraverso la sottoscrizione di accordi/protocolli di collaborazione.

Si potranno altresì promuovere e favorire relazioni positive con adulti e coetanei, anche attraverso forme di appoggio da parte di singoli o famiglie, associazioni di volontariato e associazioni di stranieri.

All'ingresso del minore la struttura predisporrà, in collaborazione con il servizio sociale del territorio e con il tutore, un progetto educativo individualizzato (PEI) che tenga conto delle aspirazioni, competenze ed interesse del minore oltre che delle informazioni raccolte dalla struttura di prima accoglienza.

Il PEI dovrà, inoltre, prevedere momenti di compartecipazione e di responsabilizzazione alla gestione della vita quotidiana comune in struttura.

Per conseguire una buona qualità dell'inserimento, verranno assicurate almeno le seguenti attività:

- recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita;
- orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno;
- verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare;
- assistenza psicologica e sanitaria;
- verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza);
- assolvimento dell'obbligo scolastico;
- insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica;
- formazione secondaria e/o professionale;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini;
- inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero.

Dovrà, inoltre, essere previsto un pocket money da erogarsi secondo le modalità definite nel PEI.



c) Capacità ricettiva.

La struttura potrà accogliere, rispettando la divisione per genere, sino a un massimo 16 minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilità. È possibile un'articolazione in moduli.

Sulla base della progettualità specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilità dell'inserimento e la compatibilità con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento dell'Autorità giudiziaria, può essere disposto l'inserimento in deroga di fratelli e/o sorelle.

La struttura garantisce l'apertura per 365 giorni all'anno per 24 ore.

d) Requisiti strutturali.

La struttura deve avere le caratteristiche della civile abitazione e deve rispettare tutte le normative in materia di sicurezza, accessibilità e incendi.

I criteri progettuali e di controllo che si devono adottare per la definizione delle strutture devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni con l'eliminazione delle barriere architettoniche, e prevedendo i seguenti requisiti minimi:

- camere da letto con massimo 3 posti, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza;
- dimensioni camere 9 mq (un posto letto), 14 mq (due posti letto), 20 mq. (tre posti letto);
- spazi comuni: cucina, spazio polifunzionale, lavanderia;
- spazio per attività amministrative e/o del personale;
- servizio igienico ogni quattro ospiti dei quali almeno uno di dimensioni idonee ad essere all'occorrenza attrezzato per la non autosufficienza.

L'organizzazione degli spazi interni della struttura, deve garantire agli ospiti il massimo di fruibilità con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dell'autonomia individuale. La suddivisione degli spazi interni dovrà tener conto delle caratteristiche dell'utenza in relazione alle attività che vengono svolte.

Deve essere assicurata la stipula di un'assicurazione a favore dei minori idonea a coprire i principali rischi dovuti a infortuni subiti sia e ai danni arrecati sia all'interno sia all'esterno della struttura.

Le strutture verranno autorizzate al funzionamento in base alle normative regionali in materia.



e) Carta dei servizi e regolamento interno.

Il soggetto gestore della struttura, in attuazione della legge n. 328/2000 dovrà dotarsi della Carta dei servizi che costituisce requisito necessario per l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali. La Carta dei Servizi e il regolamento di Servizio dovranno essere scritti e tradotti in più lingue e resi visibili per favorire la più ampia informazione degli ospiti della struttura.

Il regolamento dovrà riportare oltre alla definizione del progetto di accoglienza della struttura:

1. le modalità per:

- la registrazione ospiti in entrata e in uscita;
- la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale;
- la gestione adempimenti connessi alla tutela della riservatezza;
- la programmazione periodica delle attività destinate ai minori;
- lo svolgimento corsi lingua italiana;

2. la dotazione complessiva del personale, funzioni/ compiti, turnazioni;

3. il funzionamento dei servizi.

f) Personale.

In relazione alla finalità educativa e di accompagnamento verso l'autonomia della struttura, il personale assicura la presenza soltanto in alcuni periodi della giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite.

In particolare per lo svolgimento delle attività va assicurata la presenza del seguente personale:

- un responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali;
- la presenza di tre educatori, in possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente, deve in ogni caso essere garantita per 30 ore settimanali;
- un mediatore culturale in possesso di specifico titolo di studio, con finalità di supporto educativo di appoggio e di orientamento per 28 ore settimanali;
- un operatore per 15 ore settimanali con funzioni di supporto alla gestione della struttura anche favorendo il coinvolgimento degli ospiti.



In sede di formulazione del PEI, sarà cura dei servizi competenti definire l'eventuale presenza di altre figure, sulla base delle esigenze degli ospiti. In ogni caso è assicurata la presenza notturna di un operatore in virtù del fatto che gli ospiti sono minorenni. Il soggetto titolare della gestione della struttura potrà inoltre avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Università. Tale presenza dovrà considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali.

La struttura si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione permanente ai fini di una riqualificazione con particolare riguardo all'interculturalità.

L'Assessore ricorda inoltre che l'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome richiama espressamente la possibilità di prevedere l'accoglienza dei MSNA in strutture a diversa intensità assistenziale o in affidamento familiare in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei minori.

L'Assessore propone quindi di recepire le sopra riportate linee di indirizzo e requisiti minimi previsti dall'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di integrarli con le seguenti disposizioni:

- il rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e al funzionamento delle strutture dedicate alla seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, fermi restando i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia e urbanistica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti, è subordinato al rispetto dei i requisiti minimi generali (strutturali, organizzativi e del personale) previsti dall'art. 40, terzo comma, della L.R. n. 23/2005, dall'art. 27 del Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008 e dall'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 5 maggio 2016;
- le strutture dedicate alla seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che possono accogliere, rispettando la divisione per genere, sino ad un massimo di 16 minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni, possono articolarsi in moduli ognuno dei quali dovrà rispondere ai requisiti indicati nella presente deliberazione;
- le strutture per minori, già regolarmente autorizzate, possano chiedere di attivare moduli esclusivamente dedicati alla prima accoglienza per MSNA nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Delib.G.R. n. 5/27 del 2016 e moduli per la seconda accoglienza per MSNA nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente deliberazione;



- le strutture per minori, già regolarmente autorizzate alla prima accoglienza per MSNA nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Delib.G.R. n. 5/27 del 2016, possano chiedere di attivare moduli esclusivamente dedicati alla seconda accoglienza per MSNA nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente deliberazione.

L'Assessore, inoltre, rilevato che continuano a sussistere le ragioni che hanno portato all'adozione della Delib.G.R. n. 46/16 del 10.8.2016 recante "L.R. n. 23/2005 - Decreto Presidente Regione n. 4/2008 - Strutture transitorie dedicate all'ospitalità dei minori stranieri non accompagnati che, dopo lo sbarco, si trovano in situazioni di particolare straordinarietà", propone di prorogare al 31 dicembre 2017 l'operatività di tali strutture transitorie.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale delle Politiche sociali ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di recepire le linee di indirizzo e requisiti minimi riportati in premessa, previsti dall'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 5 maggio 2016 e di integrarli con le seguenti disposizioni:

- il rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e al funzionamento delle strutture dedicate alla seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, fermi restando i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia e urbanistica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti, è subordinato al rispetto dei requisiti minimi generali (strutturali, organizzativi e del personale) previsti dall'art. 40, terzo comma, della L.R. n. 23/2005, dall'art. 27 del Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008 e dall'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 5 maggio 2016;
- le strutture dedicate alla seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che possono accogliere, rispettando la divisione per genere, sino ad un massimo di 16 minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni, possono articolarsi in moduli ognuno dei quali dovrà rispondere ai requisiti indicati nella presente deliberazione;
- le strutture per minori, già regolarmente autorizzate, possano chiedere di attivare moduli esclusivamente dedicati alla prima accoglienza per MSNA nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Delib.G.R. n. 5/27 del 2016 e moduli per la seconda accoglienza per MSNA nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente deliberazione;
- le strutture per minori, già regolarmente autorizzate alla prima accoglienza per MSNA nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Delib.G.R. n. 5/27 del 2016, possano chiedere di attivare



moduli esclusivamente dedicati alla seconda accoglienza per MSNA nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente deliberazione;

- di prorogare al 31 dicembre 2017 l'operatività delle strutture transitorie previste dalla Delib.G.R. n. 46/16 del 10.8.2016 recante "L.R. n. 23/2005 - Decreto Presidente Regione n. 4/2008 - Strutture transitorie dedicate all'ospitalità dei minori stranieri non accompagnati che, dopo lo sbarco, si trovano in situazioni di particolare straordinarietà", propone di prorogare al 31 dicembre 2017 l'operatività di tali strutture transitorie.

La presente deliberazione sarà trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, come previsto dall'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale n. 23/2005.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci